

CONVENZIONE

TRA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

per implementare gli strumenti partecipativi in Regione Friuli Venezia Giulia dedicati agli enti del Terzo settore, attraverso la formazione e la ricerca, ai sensi dell'art. 170 L.R. n. 6/2021.

Al fine di favorire la collaborazione e la cooperazione reciproca fra la Regione e le Università presenti sul territorio regionale, nonché le attività di formazione e i percorsi partecipati e condivisi nell'attività di ricerca, al fine di creare delle buone pratiche e delle linee guida omogenee in Regione, conformemente ai principi e ai criteri introdotti dai d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) d.lgs. 112/2017 (disciplina dell'impresa sociale)

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in seguito denominata "**Regione**" con sede legale in Trieste (TS), Piazza Unità d'Italia n. 1, 34121, C.F. 80014930327, rappresentata dalla dott.ssa Gianna Zamaro, nella sua qualità di Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

E

l'Università degli Studi di Trieste, in seguito denominata "**Università**", con sede legale in Trieste (TS), Piazzale Europa, 1, 34127, C.F. 80013890324 e P.IVA 00211830328, in persona del Rettore *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene, non in proprio ma in qualità di rappresentante legale della stessa.

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo n. 117/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, recante il “Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii., a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, d’ora innanzi Codice, ha introdotto un’articolata normativa organica in materia, una definizione degli enti del Terzo Settore e delle loro norme organizzative, intervenendo anche sulla disciplina del volontariato e della promozione sociale, sul regime fiscale e sul sistema del registro unico nazionale;
- il D.M. 15 settembre 2020, n. 106, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 261 del 21 ottobre 2020, recante la “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”, disciplina, tra le altre, il funzionamento dell’ufficio regionale del RUNTS e i relativi rapporti e collaborazioni con le altre pubbliche amministrazioni;
- il D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui sono state adottate le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore)” rappresenta un documento imprescindibile per declinare a livello regionale gli strumenti partecipativi a disposizione della PA e degli enti del Terzo settore anche ai sensi dell’art. 55, comma 1, del Codice, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e di accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti e, in particolare, di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
- la Giunta regionale, con Generalità n. 132 del 29 gennaio 2021, recante “Terzo settore: Indirizzi e tavolo di confronto tra la Regione e gli Enti del Terzo settore. Comunicazioni”, da intendersi qui integralmente richiamata, ha formulato l’indirizzo in materia di Terzo settore nella Regione Friuli Venezia Giulia, riguardante la necessità di instaurare collaborazioni e rapporti istituzionali con le realtà accademiche e universitarie presenti sul territorio, anche nelle more della piena efficacia ed attuazione della Riforma e in attesa della autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del Codice per l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali di cui al titolo X del d.lgs. 117/2017, salvo le disposizioni fiscali immediatamente applicabili;
- l’art. 170 della L.R. n. 6/2021 (cd. Legge regionale multisettoriale 2021) recante le “Disposizioni a sostegno degli enti del Terzo settore” prevede al comma 1 che “La Regione, al fine di dare impulso e sostegno al Terzo settore regionale, promuove forme di collaborazione con le Università presenti in regione tramite convenzioni volte a sviluppare progetti di ricerca e a contribuire in maniera qualificata al dibattito scientifico nazionale in materia di Terzo settore, assicurando risposte qualificate agli operatori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti del Terzo settore”;
- per dette finalità, l’art. 170, comma 3, della L.R. 6/2021 prevede una copertura finanziaria pari a 25.000,00 euro per l’anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), Macroaggregato 4 (Trasferimenti correnti), capitolo n. 10923, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023;
- per dette finalità è stato acquisito il CUP n. D99J2100850002;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia la Regione sia l'Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- l'Università di Trieste ha, tra le proprie finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- è individuata l'Università di Trieste quale soggetto qualificato ai fini della presente Convenzione, avendo già avviato un dibattito scientifico specifico in materia di Terzo settore;
- con delibera di Giunta Regionale n. 1282 del 20 agosto 2021 è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

tutto quanto premesso, facente parte integrante della presente Convenzione

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1	Finalità e obiettivi
Art. 2	Oggetto
Art. 3	Decorrenza, durata ed effetti
Art. 4	Modifiche e integrazioni
Art. 5	Modalità attuative
Art. 6	Partecipazione finanziaria della Regione
Art. 7	Referenti della Convenzione
Art. 8	Spazi, attrezzature e servizi tecnici
Art. 9	Clausola di segretezza
Art. 10	Responsabilità delle Parti
Art. 11	Codici etici e di comportamento
Art. 12	Coperture assicurative e sicurezza
Art. 13	Proprietà intellettuale dei risultati
Art. 14	Pubblicità
Art. 15	Trattamento dati personali e sensibili
Art. 16	Richiamo di norme
Art. 17	Registrazione e oneri fiscali
Art. 18	Foro competente

Art. 1 Finalità e obiettivi

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. La Regione e l'Università si impegnano a promuovere, sostenere e qualificare, nell'ambito delle proprie competenze, il dialogo dottrinale e scientifico, nonché la ricerca e l'approfondimento del diritto del Terzo settore al fine di fornire gli adeguati strumenti partecipativi e le linee guida alle realtà del Terzo settore operanti sul territorio regionale.
3. Le Parti coordinano le iniziative previste con le reciproche esigenze e finalità, al fine di promuovere il dibattito scientifico, il coordinamento del tavolo di confronto sulla riforma del Terzo settore, e di garantire una interlocuzione costante e diretta nell'ambito dei rapporti istituzionali qualificati con le Università del Friuli Venezia Giulia, finalizzati a creare

un valore aggiunto in regione, in termini di attività scientifica, didattica e di formazione agli operatori del diritto del Terzo settore.

4. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione riguardanti le tematiche di cui al successivo art. 2.

Art. 2 Oggetto

1. La presente Convenzione ha a oggetto le seguenti attività:
 - a. l'analisi, la progettazione e l'istituzione di percorsi formativi, professionalizzanti e didattici universitari in materia di Terzo settore per gli aspetti concernenti il diritto, la gestione organizzativa di realtà associative, la comunicazione, la tenuta dei bilanci e della contabilità, l'attività progettuale, nonché le ulteriori attività individuate di concerto fra le Parti. Potranno essere attivati, a titolo meramente esemplificativo: master, corsi di perfezionamento e professionalizzanti, assegni di ricerca, ecc. Per la realizzazione di tali attività le Parti convengono che potranno essere ricercati apporti anche da parte di altre realtà universitarie regionali, delle Pubbliche Amministrazioni, del privato, del privato sociale e di Enti del Terzo settore;
 - b. prevedere un percorso di formazione mirato al corretto utilizzo degli strumenti di raccolta fondi, ricorso al crowdfunding anche mediante piattaforme dedicate, e altre fonti di finanziamento agli enti del Terzo settore;
 - c. organizzazione in partenariato di seminari, webinar, cicli di conferenze e laboratori in materia di Terzo settore;
 - d. prevedere iniziative formative, sia in presenza sia in modalità telematica, a partecipazione gratuita per l'utenza, in materia di diritto del Terzo settore e fiscalità degli enti non commerciali, al fine di approfondire le novità legislative e i profili evolutivi del diritto vivente, rivolti prevalentemente agli operatori della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni nonché gli operatori del Terzo settore, con particolare *focus* sulle tematiche che saranno di competenza dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "RUNTS"), e in particolare su:
 - i. ambito di operatività di ciascuna delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice e delle implicazioni e delle normative afferenti a quelle specifiche attività rispetto alle quali sussistono specifiche discipline e regimi fiscali anche agevolati;
 - ii. criteri di definizione di secondarietà e strumentalità di cui all'art. 6 del Codice, anche alla luce del D.M. 19 maggio 2021, n. 107, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice, anche alla luce delle attività connesse di cui alla disciplina Onlus del d.lgs. 460/1997;
 - iii. definizione della commercialità ai sensi della disciplina civilistica, fiscale e ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 117/2017, nonché approfondimento dei regimi fiscali agevolati e forfetari applicabili da parte degli enti non commerciali;
 - iv. rapporto fra procedimento amministrativo e tributario, doppio binario sanzionatorio e coordinamento dell'attività istruttoria dell'amministrazione regionale in pendenza di accertamento tributario, con particolare *focus* sui



- procedimenti contributivi e sull'irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 90 e ss. del Codice;
- v. confronto e individuazione dei punti cardini sui quali declinare a livello regionale le linee guida sul rapporto tra Pubblica Amministrazione ed enti del Terzo settore degli articoli 55- 57 del Codice, così come declinate dal D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e, conformemente a quanto stabilito dall'art. 170 L. R. n. 6/2021 (cd. Legge Multisetoriale 2021) e secondo gli indirizzi dati con Generalità giuntale n. 132/2021. In particolare, tale attività potrà essere attuata mediante forme di collaborazione con le Università presenti in regione, secondo percorsi specificamente dedicati di cui la Regione rimane capofila e coordinatore nell'esercizio del suo ruolo istituzionale;
 - vi. predisposizione di un documento di attuazione dei principi di legge contenuti al comma 4 dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore, compresi gli apporti gratuiti propri e l'intervento dei volontari;
 - e. collaborazione per la produzione e pubblicazione di contributi scientifici a valenza nazionale e internazionale;
 - f. collaborazione con soggetti terzi, sia pubblici sia privati, individuati di concerto dalle Parti, al fine di rafforzare lo sviluppo del Terzo settore in Regione;
 - g. acquisizione dei fabbisogni formativi e di altri temi di interesse da parte degli Enti del Terzo settore regionale con metodologie scientifiche;
 - h. collaborare per implementare una pagina internet regionale del Terzo settore attraverso cui veicolare l'informazione sulle iniziative di cui alla presente Convenzione e sviluppare ulteriori sinergie e collegamenti comunicativi e non solo;
 - i. mettere a disposizione dell'Università le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione secondo le modalità e la quantificazione di cui agli articoli 5 e 6.
2. L'Università potrà essere coinvolta in altre iniziative a titolo gratuito e potrà destinare ulteriori risorse proprie nello sviluppo delle iniziative di cui alle lettere precedenti.

Art. 3 Decorrenza, durata ed effetti

1. La presente Convenzione ha una durata di 3 anni, è valida dalla data della sua sottoscrizione, ed è efficace ed eseguibile dalla data della registrazione dell'impegno di spesa, che verrà comunicata all'Università a cura della Regione.
2. La Convenzione potrà essere prorogata, su richiesta motivata di una delle Parti, da presentarsi entro la scadenza prevista, a mezzo PEC, fino ad un massimo di ulteriori 3 anni.
3. Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi, da comunicarsi a mezzo PEC.
4. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.
5. In ogni caso il recesso deve essere comunicato alla controparte tramite PEC.

Art. 4 Modifiche e integrazioni

1. La presente Convenzione potrà essere modificata ovvero integrata, previo accordo sottoscritto da entrambe le Parti, da trasmettere a mezzo PEC.
2. È fatto espresso divieto all'Università di cedere in tutto o in parte la presente Convenzione, nonché di affidarne l'esecuzione totale o parziale a soggetti esterni o anche ad organismi collegati o controllati, senza preventiva autorizzazione della Regione, fatto salvo per le collaborazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. d), punto v, e lett. f) della presente Convenzione, le quali saranno concordate fra le Parti.

Art. 5 Modalità attuative

1. Le modalità attuative delle iniziative di cui all'art. 2 della presente Convenzione sono concordate tra le Parti a seconda delle specifiche esigenze di servizio e secondo le tempistiche e i mezzi ritenuti più idonei sulla base delle linee di attività, che verranno dettagliate all'interno di un documento tecnico da adottarsi di concerto, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, da parte dei rispettivi referenti individuati all'articolo 7.
2. Eventuali ulteriori progetti di ricerca o la realizzazione di ulteriori iniziative, in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolati da specifici atti e/o accordi, anche mediante scambio di comunicazioni via PEC.
3. Gli atti e/o accordi, di cui ai precedenti commi, regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei locali e delle strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
4. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa delle Parti, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
5. A conclusione delle attività contenute nel documento tecnico di cui al comma 1 o delle ulteriori attività concordate tra le Parti, l'Università si impegna a rendicontare le spese sostenute, secondo le modalità indicate nel decreto di concessione.

Art. 6 Partecipazione finanziaria della Regione

1. La Regione, ai sensi dell'art. 170, comma 3, della L.R. n. 6/2021 contribuisce con una partecipazione finanziaria pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*) - Programma n. 8 (*Cooperazione e associazionismo*) - Titolo n. 1 (*Spese correnti*), Macroaggregato 4 (*Trasferimenti correnti*), capitolo n. 10923, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023, a sostegno delle attività svolte in collaborazione con l'Università di Trieste, per concorrere alla realizzazione delle iniziative ricomprese nell'ambito della presente Convenzione.

2. In caso di ulteriori disponibilità di risorse, la Regione può prevedere ulteriori stanziamenti per la prosecuzione delle attività della presente Convenzione.
3. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 avverrà in un'unica soluzione, in via anticipata, con le modalità previste dal decreto di concessione.

Art. 7 Referenti della Convenzione

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
2. Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è il prof. Andrea Crismani, Professore Ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Trieste.
3. Per la Regione il referente è il Direttore del Servizio politiche per il Terzo settore dott. Raoul Bubbi o la dott.ssa Cristiana Bobbio, in qualità di Responsabile delegato di Posizione Organizzativa "*Coordinamento dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e tenuta Registro*" del medesimo Servizio.
4. In caso di sostituzione, anche temporanea, del referente, ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile tramite PEC.
5. Resta salva la facoltà del Direttore di Servizio di individuare e coinvolgere ulteriore e/o diverso Referente, anche nella propria persona, in relazione alle diverse linee di attività.

Art. 8 Spazi, attrezzature e servizi tecnici

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici, nonché sedi istituzionali e mezzi di comunicazione e telecomunicazione, i cui costi e la gestione organizzativa rimangono a carico di ciascuna delle Parti, per quanto di propria competenza e responsabilità.

Art. 9 Clausola di segretezza

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 10 Responsabilità delle Parti

1. Ciascuna delle Parti non assume obbligazioni per conto dell'altra né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

Art. 11 Codici etici e di comportamento

1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e di comportamento.

Art. 12 Coperture assicurative e sicurezza

1. Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/ricercatori impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi della presente Convenzione, anche qualora l'attività sia svolta presso le sedi e le strutture dell'altra Parte.
2. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
3. I soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nella realizzazione delle attività di cui all'art. 2 sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività stesse, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 Proprietà intellettuale dei risultati

1. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascuna delle Parti.
2. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui alla presente Convenzione, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.
3. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, rimangono in capo alla Regione, la quale può concordare con l'Università le modalità di divulgazione, da determinarsi di volta in volta.

Art. 14 Pubblicità

1. La documentazione finalizzata alla divulgazione delle attività svolte e alla comunicazione esterna dovrà essere previamente concordata tra i Referenti.
2. Nella pubblicizzazione e gestione delle attività, le Parti si impegnano reciprocamente a dare visibilità e a mettere in evidenza il ruolo della Regione e dell'Università, anche mediante l'apposizione dei rispettivi loghi.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a tutelare la rispettiva immagine e a non porre in essere comportamenti che potrebbero ledere il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Art. 15 Trattamento dati personali e sensibili

1. I dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali e, nello specifico, per le finalità di cui all'art. 1 e per le attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.
2. Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la Regione e l'Università sono contitolari del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del predetto Regolamento.
3. Ciascuna Parte, con atto separato, ai sensi dell'art. 37 Regolamento UE 2016/679, individua il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili di competenza.

Art. 16 Richiamo di norme

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni statali e regionali in materia, la L.R. n. 7/2000 e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Art. 17 Registrazione e oneri fiscali

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. La presente Convenzione è assoggettata all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, Allegato A, del D.P.R. n. 642/72, la cui relativa spesa è a carico dell'Università.

Art. 18 Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

La presente Convenzione si compone di 18 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente,

Trieste, 26 novembre 2021

Il Direttore centrale
Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e
Disabilità

Dott.ssa Gianna Zamaro

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Trieste

Prof. Roberto Di Lenarda